



COMUNE DI COLLESANO

PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 6.09.2014

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASI – Tassa Servizi Indivisibili

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Settembre dalle ore 17.56, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta convocazione prot. n. 8643 dell'1/09/2014;

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa NICASTRO Maria.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
1. TERMOTTO Vincenzo	X		9. CULOTTA Vincenzo	X	
2. GUTTILLA Giuseppe	X		10. CARLINO Rosario	X	
3. GENCHI Rosario	X		11. CIRRITO Tommaso	X	
4. TESTAIUTI Rosario	X		12. PASSAFIUME Marco		X
5. LA RUSSA Sebastiano	X		13. PROVENZANO Rosario	X	
6. NICCHITTA Giacinta	X		14. LA PLACA Giovanni	X	
7. DISPENZA Filippo	X		15. CASCIO Matteo		X
8. CUCCIA Gianluca	X				

Consiglieri Assegnati n. 15	Presenti n. 13	Assenti n. 2
------------------------------------	-----------------------	---------------------

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Dispenza, La Placa e Testaiuti

IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione dell'ex punto n. 6 dell'odg, ad oggetto "Esame ed approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASI – Tassa Servizi Indivisibili".

Si allontana il Presidente ed assume la carica il Cons. Guttilla, nella sua qualità di Vice Presidente. Presenti n. 12

Il Vice Presidente invita il Responsabile del tributo, Rag. Fustaneo, ad illustrare la proposta;

Ultimata la relazione viene data lettura degli articoli del Regolamento.

Si allontana il Cons. Termotto. Presenti n. 11

Il Vice Presidente dà lettura del parere reso dal Revisore dei Conti.

Entra in aula il Cons. Termotto. Presenti n. 12

Il Cons. Carlino, facendo rinvio al voto contrario espresso per il regolamento dell'IMU, anticipa, a nome del proprio gruppo, l'astensione.

Il Cons. Nicchitta, nella qualità di Capogruppo della maggioranza, anticipa il voto favorevole.

Entra in aula Cons. La Russa, che riassume la Presidenza e sono presenti n. 13 consiglieri.

Il Presidente pone ai voti i singoli articoli del regolamento TASI
Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta:

Art. 1

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 2

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 3

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 4

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 5

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 6

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 7

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art.8

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 9

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 10

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 11

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 12

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 13

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 14

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 15

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 16

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 17

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 18

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 19

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 20

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 21

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 22

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 23

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 24

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

Approvato

Art. 25

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 26

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 27

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Art. 28

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7
Approvato

Indi, il Presidente pone ai voti il regolamento nella sua interezza.

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione e lo schema di Regolamento,

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti,

Preso atto che i singoli articoli del Regolamento sono stati approvati,

Visto l'esito della votazione,

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – TASI – Tassa Servizi Indivisibili, composto da n. 28 articoli, che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, per come in proposta,

Il Presidente pone ai voti l'Immediata Esecutività

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti n. 13 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 6 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti, Cirrito e Culotta) – Voti favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta,
Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

Di dichiarare **Immediatamente Esecutiva** la presente deliberazione.



COMUNE Di COLLESANO
Area Economico-Finanziaria
Servizio Tributi – ICI-IMU-TASI-

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale approntata dall'Ufficio su indicazioni della
Amministrazione

**Oggetto : Esame ed approvazione del Regolamento per
la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)**

(*TASI – Tassa Servizi Indivisibili*)

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N° 40 del 6/09/2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/97, il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC). Il tributo, introdotto dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti: l'imposta municipale propria, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Si ritiene che il comune possa, in attuazione del citato comma 682, predisporre o un unico regolamento, contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi prima citati, oppure approvare tre regolamenti separati o ancora mantenere il regolamento IMU distinto da quello relativo ad TARI e TASI.

Lo schema è stato utilizzato, avendo cura di estrapolare il titolo interessato e inserito, opportunamente coordinate, le norme del titolo 5, qui rubricate come "disposizioni comuni".

Lo schema è stato redatto sulla base delle disposizioni normative e delle interpretazioni sussistenti alla data attuale,

Tuttavia, data la complessità della materia, le difficoltà interpretative e la probabile evoluzione futura, si richiama l'attenzione sulla possibilità che lo schema di regolamento subisca delle modifiche e/o integrazioni in base alle novità o alle interpretazioni che sopravverranno.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014.

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, **entro il termine perentorio del 10 settembre 2014** in deroga al termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla

scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, (30 settembre 2014) adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,*

a) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta”.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 28 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;*

- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro*

il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

RICHIAMATA la propria deliberazione n 55 del 1° agosto c.a.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE di:

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n° 28 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97; di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;
- 3) di dichiarare, con votazione separata avente il seguente esito positivo la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza per la imminente scadenza della pubblicazione al MEF.



COMUNE DI COLLESANO

Provincia di Palermo

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) *(TASI – Tassa Servizi Indivisibili)*

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 40 del 6 Settembre 2014

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2	<i>Presupposto</i>	
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4	<i>Componenti del tributo</i>	
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5	<i>Norma di rinvio / oggetto del titolo</i>	
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (Omissis)	
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 6	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 7	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 8	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 9	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 10	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 11	<i>Aliquote del tributo</i>	
Art. 12	<i>Detrazioni</i>	
Art. 13	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 14	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 15	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 16	<i>Importi minimi</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 17	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 18	<i>Dichiarazione TARI - Omissis -</i>	
Art. 19	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 20	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 21	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 22	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 23	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 24	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 25	<i>Importi minimi</i>	
Art. 26	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 27	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 28	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Collesano, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Collesano per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 NORMA DI RINVIO

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31 ottobre 2012, n°54 dell'8 novembre 2013 e n ° 64 del 30 novembre 2013 modificato con delibera di C.C. n° 36 del 6 settembre 2014

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 6 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 14 del presente regolamento.

ART. 7 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 6. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 % , mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 così come convertito con legge 68 del 2 maggio 2014.

ART. 9

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 10
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 11
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 12
DETRAZIONI

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 11, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

ART. 13
RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 1, comma 679, della L. 147/2013 i comuni possono prevedere delle riduzioni o anche l'esenzione per le fattispecie indicate. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 682, il comune può stabilire anche delle riduzioni per delle fattispecie specifiche. Purché tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 14
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

- a. Il tributo concorre alla copertura anche parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune :
 - b. Servizio di polizia locale;
 - c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - d. Servizio di illuminazione pubblica;
 - e. Servizi di protezione civile;
 - f. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - g. ecc.
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 15
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata in autoliquidazione direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 16
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 10,00;

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 17
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 18
DICHIARAZIONE TARI
omissis

ART. 19
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 20
FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 21
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

- Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 - Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 - Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 - Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 - Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
 - Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lettera. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 23 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 24 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 21, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 25 IMPORTI MINIMI

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 27
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 28
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

Data 19 agosto '14

Il Funzionario incaricato
F.to Rag. Liborio Fustaneo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA
--

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: RAGIONERIA –TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere *favorevole*


Collesano li, 22/08/2014

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Antonino Lo Forti

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: *favorevole*
Collesano lì, 22/08/2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag Antonino Lo Forti



COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASI"

Espresso il 27.08.2014

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Dalla sede Municipale in Collesano

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Antonio Prestianni, nominato ai sensi dell'art. 234 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con deliberazione C.C. n. 30 del 28/07/2014,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione C.C. avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI),

RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

VISTI

- l'art. 1, comma da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., con il quale è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'IMU, dalla TARI (ex TARES) e dalla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili);
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di tributi che è applicabile anche ai suddetti tributi

ACCERTATO

- che il regolamento in esame disciplina correttamente, in ossequio alla normativa citata, l'applicazione dei tributi;

PRESO ATTO

- che le disposizioni regolamentari per la disciplina dei tributi comunali oggetto di verifica:
 - sono assunte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma da 639 a 705, della Legge 147/2013 e s.m.i.;
 - rispettano il principio generale sulla potestà regolamentare degli Enti Locali in ordine all'applicazione dei tributi comunali previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997;
- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, in data 22.08.2014, dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria Rag. Antonino Lo Forti;
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, in data 22.08.2014, dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria Rag. Antonino Lo Forti;

tutto ciò premesso, considerato e verificato,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Collesano, 27 agosto 2014

Il Revisore dei Conti

(Dr. Antonio PRESTIANNI - Revisore)

Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente del Consiglio
F.to Sebastiano La Russa

Il Consigliere Anziano
F.to Vincenzo Termotto

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Nicastro

Per copia conforme all'originale

Lì, 28/07/2014

F.to Il Segretario Generale
Dr.ssa **Maria NICASTRO**

N. ____ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , a partire dal _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- è divenuta esecutiva il 6/09/2014

decorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì 06/09/2014

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Nicastro

S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ____ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale